Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1038.**

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, cri-

ginato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purchè giustificati dalla seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969.

Nomina di membri in seno alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, n. 33334, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1969, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 122, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, n. 5640, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 124, con il quale il prof. Luigi Nuzzolillo, direttore generale del Ministero della sanità, cui è stata affidata la reggenza della Direzione generale degli ospedali, è stato nominato membro della delegazione predetta, in sostituzione del dott. Francesco Scanga, titolare della predetta direzione, ma impossibilitato ad esercitare le relative funzioni;

Vista la lettera in data 25 settembre 1969, n. 2099, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fatto presente che il predetto professor Scanga a decorrere dal 1° settembre 1969 ha ripreso le sue funzioni di direttore generale degli ospedali e come tale deve tornare a far parte della delegazione in parola al posto del prof. Luigi Nuzzolillo;

Considerato che con la medesima lettera è stata, altresì, rappresentata la necessità di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile dottor ing. Ettore De Coro a membro della delegazione stessa in sostituzione del dott. ing. Luigi Giangrossi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Calabria;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1969 il prof. Francesco Scanga, che ha ripreso le sue funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità, viene nuovamente chiamato a far parte della delegazione speciale del Consiglio superiore di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in sostituzione del prof. Luigi Nuzzolillo nominato membro della delegazione stessa con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, citato nelle premesse, per il periodo in cui il predetto dott. Scanga è stato impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Ettore De Coro

viene nominato membro della delegazione predetta, in sostituzione del dott. ing. Luigi Giangrossi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1969
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

(61)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1969.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1969, con il quale il prof. Gian Alberto Dell'Acqua è stato nominato fino al 31 ottobre 1969 commissario straordinario dell'ente suindicato per provvedere alla ordinaria amministrazione ed allo svolgimento delle manifestazioni che l'ente è chiamato ad attuare secondo i propri fini istituzionali;

Considerato che è tuttora in corso, in sede legislativa, l'esame del nuovo ordinamento dell'ente anzidetto;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di prorogare la gestione commissariale;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », affidato al prof. Gian Alberto Dell'Acqua con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1969, di cui alle premesse, è prorogato fino al 30 giugno 1970.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(12193)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1969, registro n. 2, foglio n. 52, con il quale è stato provveduto al rinnovo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 6, foglio n. 340, con il quale il dott. Cesare Pilia è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio provvedimento del 24 settembre 1969, con il quale, a decorrere dalla stessa data, il prof. Danilo Guerrieri viene preposto alla direzione generale dei rapporti di lavoro e il dott. Cesare Pilia alla direzione generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cesare Pilia, direttore generale del collocamento della manodopera, è chiamato a far parte della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, quale membro effettivo, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri.

Art. 2.

Il prof. Danilo Guerrieri, nominato direttore generale dei rapporti di lavoro, subentra, quale membro effettivo della stessa commissione al dott. Rosario Purpura cessato dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1969
Registro n. 11, *foglio n.* 392

(66)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.

Approvazione del piano tecnico n. 5d-35-68 relativo al distretto telefonico di Livorno, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico, nonchè approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il piano tecnico n. 5d-35-68 - Distretto di Livorno presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 343ª adunanza tenuta il 31 ottobre 1968, e nella 359ª del 18 giugno 1969;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1.159 tenuta il 5 novembre 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, il piano tecnico n. 5d-35-68 - Distretto di Livorno, che, tra l'altro, comporta:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del Distretto di Livorno.

SETTORE DI LIVORNO:

Rete urbana di Livorno, comprendente il comune omonimo escluse le frazioni di Gorgona e Quercianella;

Rete urbana di Capraia, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Gorgona, comprendente l'omonima frazione del comune di Livorno;

Rete urbana di Quercianella, comprendente l'omonima frazione del comune di Livorno;

Rete urbana di Stagno, comprendente la omonima frazione del comune di Collesalvetti.

SETTORE DI CECINA:

Rete urbana di Cecina, comprendente il comune omonimo;

Rete urbana di Guardistallo, comprendente il comune omonimo e quelli di Casale Marittimo e Montescudaio;

Rete urbana di La California, comprendente il comune di Bibbona;

Rete urbana di Riparbella, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI ROSIGNANO SOLVAY:

Rete urbana di Rosignano Solvay, comprendente il comune di Rosignano Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Variazione della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, n. 1355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1967 con il quale l'ufficio circondariale marittimo di Gallipoli è stato elevato a capitaneria di porto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo il « Compartimento marittimo di Gallipoli » aggiungasi:

Castro - sigla assegnata: 1-GL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(65)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fondiaria Vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio, in sostituzione degli analoghi relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta·

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio, in sostituzione degli analoghi relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1962 e presentati dalla società per azioni La Fondiaria Vita, con sede in Firenze:

Tariffa 27/M-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile, ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 27U/M-F, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 29/M-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 29U/M-F, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Autorizzazione alla società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e, con limitazioni, nel ramo trasporti; diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: aeronautica, cristalli, rischi d'impiego, nonchè alla riassicurazione nei rami approvati.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12191)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1967 per l'impiego dell'acido benzoico e suoi derivati nelle bevande analcooliche gassate e non gassate a base di succhi di frutta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la potestà di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1967, con il quale è stata concessa la proroga al 31 dicembre 1969 all'impiego di 200 mg/l degli antimicrobici E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p.ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p.ossibenzoico, E 216 Propile p.ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p.ossibenzoico per la conservazione delle bevande analcooliche contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 1971 il termine del 31 dicembre 1969 previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1967;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1969, previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1967, per l'aggiunta alle bevande analcooliche, contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml, dei seguenti conservativi antimicrobici: E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p.ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p.ossibenzoico (1); E 216 Propile p.ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p.ossibenzoico (2), è prorogato al 31 dicembre 1971 purchè la dose massima aggiunta non superi 200 mg/l.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1) Espresso in etile p.ossibenzoato.
(2) Espresso in propile p.ossibenzoato.

(24)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8162 in data 19 dicembre 1969 il dott. Luigi Schierano è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(14)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8181 in data 20 dicembre 1969 il geom. Paolo Pasquali è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(15)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 luglio 1969 « Tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia riversibile per i dirigenti industriali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'8 agosto 1969, a pag. 4965, penultima colonna, terzultima riga, in luogo di « 4,4226 » leggasi « 5,4226 » e a pag. 4969, punto n. 6, in luogo di « vedove » leggasi « vedovi ».

(29)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1969 il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12217)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1969, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12218)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.956.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12219)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.425.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.144.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.029.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.800.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Casamarciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.202.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(43)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.760.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(44)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.538.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.648.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.645.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.433.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1969, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.330.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969 il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.456.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12221)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969 il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12222)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969 il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12220)

Autorizzazione alla Società slovena di beneficienza, con sede in Trieste, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1969, la Società slovena di beneficienza, con sede in Trieste, è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel territorio di Duino-Aurisina e distinto alla frazione della particella catastale nuova 2100/24 censita nel corpo tavolare 1° della partita tavolare 983 di Aurisina.

(31)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17800/4072, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Grossi Maria, nata a San Valentino il 17 giugno 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estese mq. 425, riportate in catasto alla particella n. 218 parte, del foglio di mappa n. 8 ed alla particella n. 2-*t* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 22 e 23.

(12179)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16647/3792, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Polignone Giuseppe, nato il 19 novembre 1900 in San Marco in Lamis, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 160 riportata in catasto alla particella n. 20-*d* del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 6.

(12046)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 9 febbraio 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 e decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

(91)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 12 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	629,50	629,48	629,50	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50	629,45
$ Can.	586,25	586,60	586,30	586,65	586,10	586,65	586,25	586,65	586,65	586,65
Fr. Sv.	145,66	145,85	145,94	145,905	145,70	145,76	145,87	145,905	145,76	145,85
Kr. D.	83,94	84 —	84,02	84,005	84 —	84,02	84,01	84,005	84,02	83,95
Kr. N.	88,02	88,03	88,07	88,035	88 —	88,04	88,015	88,035	88,04	88,02
Kr. Sv.	121,78	121,85	121,86	121,86	121,65	121,88	121,85	121,86	121,88	121,78
Fol. . .	173,18	173,38	173,48	173,41	173,10	173,47	173,43	173,41	173,47	173,20
Fr. B. .	12,66	12,65	12,6675	12,6575	12,65	12,66	12,6575	12,6575	12,66	12,66
Franco francese	113,13	113,27	113,32	113,31	113,15	113,31	113,30	113,31	113,31	113,26
Lst. .. .	1509,95	1509,70	1510 —	1509,85	1509,25	1510,30	1509,85	1509,85	1510,30	1509,80
Dm. occ.	170,61	170,60	170,61	170,63	170,50	170,61	170,61	170,63	170,61	170,60
Scell. Austr. .	24,33	24,35	24,36	24,3460	24,30	24,34	24,3475	24,3460	24,34	24,33
Escudo Port.	22,11	22,10	22,14	22,12	22,15	22,17	22,10	22,12	22,11	22,10
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9,015	9,006	9 —	9 —	9,005	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 12 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935	95,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,925
» 5 % (Ricostruzione)	90,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,525
» 5 % (Città di Trieste)	91,525
» 5 % (Beni Esteri)	87,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,40
» 5,50 % » » 1968-83	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	94,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1970

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	586,65
1 Franco svizzero .	145,887
1 Corona danese	84,007
1 Corona norvegese .	88,025
1 Corona svedese .	121,855
1 Fiorino olandese	173,42
1 Franco belga .	12,657
1 Franco francese	113,305
1 Lira sterlina .	1509,85
1 Marco germanico	170,62
1 Scellino austriaco .	24,347
1 Escudo Port.	22,11
1 Peseta Sp. .	9,005

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Acquaviva delle Fonti, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 marzo 1966, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento di pari data col quale il rag. Goffredo Baldassarre, il dott. Donato Sancipriani e l'avvocato Florenzo Pansini sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che gli stessi hanno rassegnato le dimissioni, e che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Ferdinando Iacoboni, il dott. Filippo De Miccolis Angelini ed il dott. Michele De Serio sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(16)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore capo in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria chimica o in ingegneria meccanica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 19 del 9-10 luglio 1969;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1969;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./81023 in data 20 novembre 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria chimica o in ingegneria meccanica.

Art. 2.

Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Registro n. 54 Ferrovie, foglio n. 122.

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore capo in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti:

a) di laurea in ingegneria chimica o meccanica e del relativo diploma di abilitazione alla professione, rilasciati in Italia;

b) di un'anzianità di laurea di almeno otto anni;

c) di titoli comprovanti di avere esercitato per almeno cinque anni, dopo il conseguimento della laurea, attività professionale in campo metallografico, alle dipendenze di enti pubblici o privati.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi): 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi della laurea e dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, di cui al punto 1 sub *a*), completi della data di conseguimento;

il possesso del requisito di cui al punto 1 sub *c*), specificando gli Enti e i periodi di prestazioni nel campo metallografico;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamendo del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume, ovviamente, responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetta limite di 40 anni di età è elevato ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge n. 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge n. 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio — per fatto di guerra o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato politico attivo nè quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore capo.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio nel personale direttivo: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche +4 D —5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento viene comunicato all'interessato; in caso di inidoneità l'interessato potrà chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Qualora l'interessato non abbia inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o non abbia ottenuto di esservi sottoposto ovvero, sottoposto a tale visita con esito negativo, risulti perciò definitivamente inidoneo, decade dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello il concorrente dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta, due pratiche ed una orale, come dal programma di cui allo allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alle prove pratiche i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti, su dieci, nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci in ciascuna prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui l'allegato *B*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco); gli esami s'intendono superati se il candidato abbia ottenuto almeno la metà dei punti previsti.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritta e pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno, di tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere (ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice), pena l'esclusione immediata dal concorso.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda.

Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare, fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, ovvero copiare in tutto o in parte le prove di esame, pena l'annullamento delle prove stesse.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, e comunque se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito e di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso, ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso Amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti, così suddivisi:

A) due punti per la media dei voti riportati agli esami universitari per il conseguimento della laurea: saranno valutate solo le medie non inferiori a 21/30;

B) tre punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, — compresa l'eventuale attività di cui al punto 1 sub *c*) eccedente i cinque anni prescritti per l'ammissione al concorso —, pubblicazioni) secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, la media dei voti ottenuti nelle prove pratiche, il voto riportato nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito in guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella graduatoria di merito.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

L'interessato sarà invitato dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto e l'abilitazione all'esercizio della professione (vedasi il precedente punto 1);

b) documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto 1 sub *c*);

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del precedente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, se militare alle armi, dichiarazione del comando da cui dipende).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Ove l'interessato abbia già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) — è esentato dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti debbono essere prodotti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Ove l'interessato sia dipendente di ruolo dello Stato, deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 45 giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il diploma di laurea, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, i titoli di cui al punto 1 sub *c*), ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono essere redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito all'interessato. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciati dall'Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), possono essere contenuti in un unico documento, purchè esso sia intestato all'interessato e compilato in base a diretta visione degli atti dell'Ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

L'avente titolo all'assunzione sarà destinato all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in Roma, il medesimo sarà nominato in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad esso spettante in base alle norme in vigore. Al fine della nomina a stabile deve compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova (salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'articolo 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967). Qualora non consegua la nomina a stabile, sarà esonerato dall'impiego.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

Ove senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato l'interessato non assuma servizio nella sede assegnatagli e nel termine stabilito, decade dall'impiego.

ALLEGATO A

(Su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - Codice postale 00100 - ROMA.

Il sottoscritto (1) . nato il (2) a . (provincia .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 24 novembre 1969, n. 29757 per il concorso ad un posto di ispettore capo in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . .), conseguita presso l'Università di . in data .,

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito il .,

di essere in possesso del titolo previsto al punto 1 sub c) e cioè . (specificare dettagliatamente . .);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se riformato, rivedibile ammesso al beneficio del ritardo, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2) dell'avviso-programma)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi sulle lingue estere dovrà aggiungere nella domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Scritta: tema di carattere generale sulle materie di cui i punti 1) e 3) del programma di cui appresso.

Pratiche: una prova, inerente la metallografia micro-macrografica; una prova, inerente le prove meccaniche sui materiali metallici.

Orale: la prova verterà sulla discussione delle prove scritte e pratiche, e su ogni altro argomento indicato nel seguente programma.

Saranno richieste inoltre nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

PROGRAMMA

1) Elasticità e resistenza dei materiali, con particolare riferimento ai metalli; calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.

2) Nozioni di elettrotecnica generale e macchine elettriche; meccanica applicata alle macchine; tecnologie meccaniche generali e speciali.

3) Metallurgia, metallografia e scienza dei metalli, con particolare riguardo agli argomenti di seguito indicati:

processi industriali di produzione dei principali metalli e delle loro leghe;

chimica-fisica applicata alla metallurgia: studio degli equilibri che presiedono ai processi di arricchimento dei minerali metallici e di estrazione dei vari metalli e, in particolare, alle operazioni di affinazione dei medesimi;

principi di elettrochimica relativi a:

estrazione e/o raffinazione di metalli mediante elettrolisi ignea o in soluzione;

meccanismo dei processi corrosivi, prevenzione e difesa dai medesimi;

diagrammi di stato delle leghe metalliche binarie e ternarie, loro interpretazione; particolare riferimento al diagramma ferro-carbonio e alle curve TTT;

relazione fra composizione chimica, struttura e caratteristiche delle principali leghe metalliche; diagnosi micrografica dei costituenti delle più importanti leghe ferrose e non ferrose;

trattamenti termici e termochimici dei materiali metallici ferrosi e non ferrosi, metodi di controllo dei medesimi;

principali difetti dei metalli, metodi di controllo (frattoscopia, macrografia, micrografia, ecc.);

prove meccaniche statiche e dinamiche, aperiodiche e periodiche; fatica dei metalli, effetto d'intaglio, fragilità, tensiometria, metodi di prova non distruttivi, nozioni di campionamento statistico;

saldabilità dei metalli e delle loro leghe e controlli relativi; principali sistemi di saldatura;

moderne esperienze di produzione e caratteristiche di leghe metalliche per applicazioni nelle tecniche avanzate;

nozioni di fisica atomica dello stato solido con particolare riferimento ai metalli (teoria elettronica, dislocazioni, nucleazione ed accrescimento, diffusione, trasformazione ordine-disordine, ecc.).

Esami facoltativi

Per ciascuna delle lingue estere prescelte (francese, inglese, tedesco), il candidato deve dimostrare di saper tradurre correntemente e correttamente, seduta stante e oralmente, senza uso del vocabolario, un brano di almeno cento parole in italiano e un brano di almeno cento parole dall'italiano di una qualsiasi pubblicazione di carattere tecnico metallografico.

(72)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1968.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954 contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per la sessione ordinaria 1968 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione IV, con foglio n. 3559 del 5 luglio 1968;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-marina, con foglio n. 631410 del 22 aprile 1968;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1968 è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero P.T., presidente;

Dell'Ovo dott. ing. Andrea, direttore di sezione del Ministero P.T., membro;

Mongini prof. Giovanni Maria, membro per la geografia;

Cervelli prof. Icilio, membro per la lingua inglese;

Chiappi, cap. CEMM Ilio del ministero difesa-marina, membro;

Cardea per. princ. Mario del Ministero P.T., membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione il direttore capo di ragioneria, rag. Mario Russo della direzione centrale per i servizi radioelettrici - Ministero P.T.

Art. 2.

Ai componenti la commissione esaminatrice ed al segretario sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 2.172.000 (duemilionicentosettantaduemila) sarà imputata al capitolo 191 art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma P.T. per l'esercizio finanziario 1968 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1969, rispettivamente per L. 660.000 (seicentosessantamila) e L. 1.512.000 (unmilionecinquecentododicimila).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1969.
Registro n. 43 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 283.

(7)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 146, con il quale veniva bandito un concorso per esame e per titoli a sette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, così suddivisi: fotografi posti quattro; mosaicisti posti uno; restauratori di bronzi posti uno; restauratori di ceramiche posti uno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, così suddivisi: fotografi quattro posti; mosaicisti un posto; restauratori di bronzi un posto; restauratori di ceramiche un posto, risulta così composta:

Rotondi prof. Pasquale, direttore dell'Istituto centrale del restauro, Roma, presidente;

Regoli dott. Domenico, vice rettore nei convitti nazionali, Roma, membro;

Ricevuto dott. Damiano, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione, membro;

Moretti dott. Mario, soprintendente all'Etruria meridionale, Roma, membro;

Bertelli dott. Carlo, direttore del gabinetto fotografico nazionale, Roma, membro;

Rossi dott. arch. Ferdinando, direttore dell'opificio delle pietre dure, Firenze, membro aggiunto per il mosaico;

Floriani Squarciapino dott.ssa Maria, soprintendente alle antichità di Ostia, membro aggiunto per la ceramica.

Il dott. Ugo Miano, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile L. 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 82 Pubblica istruzione, foglio n. 282

(33)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania con inizio il giorno 27 gennaio 1970, alle ore 9.

(164)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Tione di Trento, Ragoli e Vigo Rendena.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126/A del 5 febbraio 1969;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2711-736/103-VII di data 17 ottobre 1969, relativa alla nomina dei membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Tione di Trento, Ragoli e Vigo Rendena;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Tione di Trento, Ragoli e Vigo Rendena, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126-A del 5 febbraio 1969, i signori:

Presidente:

Leonardi dott. Bruno, f.f. vice segretario generale della provincia autonoma di Trento.

Membri:

Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale;
Baiocchi prof. dott. Emilio, primario medico dell'ospedale civile « S. Chiara » di Trento;
Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile « S. Chiara » di Trento;
Pellegrini Renata, ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 20 ottobre 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1969
Registro n. 18, *foglio n.* 43

(12160)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 in data 20 aprile 1967, con il quale, venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1966;

Visti i successivi decreti n. 4247 e n. 4248 in data 19 dicembre 1967, con i quali, venivano stralciate dal bando di concorso di cui al citato decreto n. 1470 del 20 aprile 1967 rispettivamente le condotte ostetriche dei comuni di Moncrivello e di Bianzè;

Visto il proprio decreto n. 3556 in data 19 settembre 1969, concernente la costituzione della commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta commissione;

Visto il risultato conseguito nelle prove di esame dell'unica candidata presentatasi a sostenere le prove del concorso in questione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Di approvare i lavori della commissione giudicatrice del concorso in premessa e dai quali si evince l'idoneità al concorso medesimo della signora Sedino Rosa Anna, nata a Gambolò il 25 luglio 1930, con punti 51,539.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4552 in data 12 dicembre 1969, con cui sono stati approvati i lavori della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1966 bandito con decreto n. 1470 del 20 aprile 1967;

Dato atto che l'unica candidata presentatasi a sostenere le prove di esame è stata dichiarata idonea dalla commissione giudicatrice;

Considerato che con decreti n. 4347 e n. 4248 in data 19 dicembre 1967, sono state stralciate dal bando di concorso di cui al citato decreto n. 1470 del 20 aprile 1967, rispettivamente le condotte ostetriche dei comuni di Moncrivello e di Bianzè;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Rosa Anna Sedino, nata a Gambolò il 25 luglio 1930, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Fobello-Cervatto-Rimella-Cravagliana-Sabbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(12183)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza sanitaria di Bordighera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, n. 5607, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza sanitaria tra i comuni di Bordighera, Ospedaletti, Seborga, Vallebona e Vallecrosia;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2976 del 20 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito al concorso citato nella premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

Danioni Alfredo . . . . punti 133,114 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Bordighera, comune capo consorzio, nonchè in quello della prefettura di Imperia.

Imperia, addì 23 dicembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza sanitaria tra i comuni di Bordighera, Ospedaletti, Seborga, Vallebona e Vallecrosia;

Considerato che alla prova di esame si è presentato un solo candidato risultando assenti gli altri candidati che hanno presentato domanda di ammissione al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alfredo Danioni, in via di esperimento per un biennio, è nominato ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza sanitaria di cui nelle premesse.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il comune di Bordighera, comune capo consorzio, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Bordighera, comune capo consorzio.

Imperia, addì 23 dicembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(12203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7208 in data 2 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per espressa rinunzia degli interessati le condotte mediche dei comuni di Camini e Giffone assegnate con decreto n. 7253 del 5 dicembre 1969;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, tenuto conto l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Spinelli Francesco: Camini;
Mercuri Michelangelo: Giffone (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: LANIA

(38)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2152 in data 3 aprile 1958 relativo al bando di concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa;

Visto il proprio decreto n. 6462 in data 7 ottobre 1968, concernente la nomina della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 611 in data 27 gennaio 1969, relativo all'ammissione dei candidati agli esami;

Visti i verbali del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa:

1. Becucci Vitaliano . . . . . . punti 137,943
2. Filippelli Luigi . . . . » 134,314

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del consorzio di Lastra a Signa e Signa.

Firenze, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7741 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti in ordine alla assegnazione dei posti di cui sopra;

Visto gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso predetto ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Becucci Vitaliano: consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa;
2. Filippelli Luigi: comune di Scandicci.

Gli interessati dovranno assumere servizio presso le sedi suindicate entro il termine di sessanta giorni dal presente decreto, con avvertenza che in mancanza saranno considerati rinunciatari, salvo che non ricorrano giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura, del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa.

Firenze, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: LOPES

(98)

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1169 in data 22 febbraio 1965 relativo al bando di concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio;

Visto il proprio decreto n. 2257 in data 14 aprile 1966 relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 612 in data 27 gennaio 1969 relativo all'ammissione dei candidati al concorso sopra indicato;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio che si è concluso con la dichiarazione di idoneità dell'unica concorrente dott.ssa Baccini Clementina con il punteggio complessivo di 177,773.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Campi Bisenzio.

Firenze, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7651 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio;

Visto che l'unica concorrente dichiarata idonea è la dottoressa Baccini Clementina, nata a Sesto Fiorentino il 5 maggio 1933;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Baccini Clementina, nata a Sesto Fiorentino il 5 maggio 1933, è dichiarata vincitrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio.

L'interessata dovrà assumere servizio entro il termine di sessanta giorni dalla data del presente decreto, con avvertenza che in mancanza sarà considerata automaticamente rinunciataria, salvo che non ricorrano giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Campi Bisenzio.

Firenze, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: LOPES

(99)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1969, n. 10.
Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 25 *novembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

L'ENTE OSPEDALIERO

Art. 1.

Assistenza ospedaliera pubblica

L'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.

L'assistenza ospedaliera è anche svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonchè dalle case di cura private, previste dal titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le norme della presente legge.

Inoltre l'assistenza ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si applicano, limitatamente all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme della presente legge.

Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.

Nulla è innovato per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.

Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 22 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge.

Art. 2.

Definizione e compiti dell'ente ospedaliero

Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.

Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono l'educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.

Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgènti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. La decisione sulla necessità del ricovero spetta al medico di guardia, il quale ne assume la piena responsabilità. Gli accertamenti in ordine all'attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.

Gli enti stessi possono istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.

La facoltà prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dello articolo 28.

Il piano regionale ospedaliero stabilirà il passaggio della gestione degli ambulatori e dei servizi diagnostici e curativi delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano agli enti ospedalieri o alle unità sanitarie locali. I rapporti giuridico-economici dei medici che presteranno servizio presso detti ambulatori saranno regolati da apposite convenzioni da stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria; dovrà essere in ogni caso garantita la libera scelta del medico, dell'ospedale o della casa di cura privata.

Art. 3.

Costituzione degli enti ospedalieri

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.

Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo, oltre l'assistenza ospedaliera, anche finalità diverse.

A norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge dello Stato 12 febbraio 1968, n. 132, gli enti ospedalieri sono equiparati alla amministrazione dello Stato ai fini del trattamento tributario.

Art. 4.

Riconoscimento di enti ospedalieri esistenti

Gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri con deliberazione della Giunta regionale.

Nella stessa deliberazione sono indicati la composizione del consiglio di amministrazione, nonchè il comprensorio o i com-

prensori, o loro sottozone, cui spetta l'elezione dei membri del consiglio stesso, secondo quanto dispongono i successivi articoli 9 e 10.

I provvedimenti di cui sopra devono essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici

Gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 sono costituiti in enti ospedalieri con deliberazione della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti dall'ente pubblico siano due o più, è costituito un ente ospedaliero unico per ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella regione, secondo le esigenze dell'assistenza ospedaliera locale, e secondo le indicazioni del piano regionale ospedaliero.

In ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la presiede, da un medico dipendente dalla Regione o dal Ministero della sanità, da un funzionario regionale, da un ingegnere dell'ufficio tecnico della provincia e da due rappresentanti dell'ente pubblico, da cui dipende l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione ed all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Alla nomina della commissione provvede la Giunta regionale.

Il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali.

I rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente.

Il provvedimento della Giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo determina il patrimonio del nuovo ente.

Nel termine di due mesi dalla data della deliberazione di cui sopra, la Giunta regionale nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione nonchè il comprensorio o i comprensori, o loro sottozone, cui spetta l'elezione dei membri del consiglio stesso secondo quanto dispongono i successivi articoli 9 e 10, e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

Se gli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3 non sono gestiti direttamente dall'ente pubblico, vengono compresi nell'ente al quale è affidata la gestione purchè questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.

Art. 6.

Costituzione, fusione e concentrazione di enti ospedalieri

La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.

L'ente ospedaliero è costituito con deliberazione della Giunta regionale.

Titolo II

STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Art. 7.

Struttura dell'ente ospedaliero

Ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi.

Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.

Art. 8.

Organi dell'ente ospedaliero

Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o più ospedali di cui uno regionale, è formato:

a) da tre membri eletti dai componenti l'organo rappresentativo del comprensorio o dei comprensori, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, penultimo comma; alla elezione non partecipano i componenti residenti nel comune sede dell'ente;

b) da quattro membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale del comune in cui ha sede l'ente.

Nella provincia di Trento uno dei membri di cui alla precedente lettera *a)* è designato dalla minoranza.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero che comprende almeno un ospedale provinciale, è formato secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o più ospedali di zona, è formato:

a) da tre membri eletti dai componenti l'organo rappresentativo del comprensorio o da quella parte di essi che risiedono in una o più sottozone del comprensorio stesso, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui agli articoli 4 e 5, penultimo comma; alla elezione non partecipano i componenti residenti nel comune sede dell'ente;

b) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune in cui ha sede l'ente.

Nella provincia di Trento uno dei membri di cui alla precedente lettera *a)* e alla precedente lettera *b)* è designato dalla minoranza.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende solamente uno o più ospedali specializzati, di cui almeno uno regionale, è formato:

da sei membri eletti dal consiglio regionale, dei quali almeno uno designato dalla minoranza.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende solamente ospedali specializzati provinciali, è formato:

da sei membri eletti dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero, di cui almeno uno designato dalla minoranza. Nella provincia di Trento alla minoranza spetta la designazione di due membri.

In caso di concentrazione o fusione di più enti ospedalieri generali aventi sede in comuni diversi, i membri di nomina comunale sono in ogni caso portati a sei, di cui due designati dalla minoranza, ed alla loro elezione provvedono i consigli comunali di ciascun comune già sede di ente, in proporzione al numero dei rispettivi abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale; conseguentemente, alla elezione dei membri di cui ai punti *a)* dei commi precedenti non partecipano i componenti residenti nel comune già sede di ente.

In caso di concentrazione o fusione di uno o più enti ospedalieri comprendenti solo ospedali specializzati con un ente ospedaliero comprendente almeno un ospedale generale, del consiglio di amministrazione dell'ente derivante dalla concentrazione o dalla fusione fanno parte due membri eletti dal consiglio provinciale o dal consiglio regionale a seconda della classificazione provinciale o regionale degli ospedali specializzati dipendenti dall'ente ospedaliero fuso o concentrato.

Agli effetti dell'art. 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici presenti nel comprensorio o nei comprensori, o loro sottozone cui spetta l'elezione dei consigli stessi.

A tal fine si ha riguardo ai dati dell'ultimo consimento ufficiale.

Per la determinazione dei comprensori e delle sottozone si fa riferimento ai piani urbanistici provinciali o, in mancanza, ai programmi di sviluppo economico provinciale.

La composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono solamente uno o più ospedali specializzati deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti negli organi che provvedono alla elezione.

Art. 10.

Norme speciali per i consigli di amministrazione di enti ospedalieri della provincia di Bolzano

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, comunque classificato, è formato:

a) da tre membri eletti dai componenti l'organo rappresentativo del comprensorio di Bolzano, con esclusione dei componenti residenti nel comune di Bolzano;

b) da quattro membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale di Bolzano.

A detto consiglio, quando tratta questioni concernenti le divisioni di alta specializzazione di cui al secondo comma del successivo articolo 25, ed i servizi e le attrezzature di cui al terzo comma dello stesso articolo, partecipano con voto deliberativo tre membri eletti dal consiglio provinciale di Bolzano in modo che il consiglio stesso rispetti la proporzione tra i gruppi linguistici della provincia.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno analiticamente determinate le questioni da trattarsi in seno al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, integrato a sensi del presente articolo.

I consigli di amministrazione degli enti che comprendono gli ospedali civili di Merano e Bressanone, comunque classificati, sono formati:

a) da cinque membri eletti dai componenti degli organi rappresentativi dei due comprensori indicati nella deliberazione della Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, penultimo comma; alla elezione non partecipano i componenti residenti nel comune sede dell'ente;

b) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune in cui ha sede l'ente.

Art. 11

Costituzione e funzionamento dei consigli di amministrazione

I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri devono essere scelti tra persone estranee al consiglio regionale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Alla costituzione dei consigli stessi provvede, per delega della Regione, la Giunta provinciale competente per territorio.

Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario o, in mancanza, il direttore sanitario, nonché il direttore amministrativo, che funge anche da segretario.

Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione, determinata con legge della Regione, tenuto conto della classificazione e dell'importanza dell'ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni semestre.

Art. 12

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.

Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare le modifiche dello statuto;

b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;

d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;

e) deliberare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed approvare il conto consuntivo;

f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;

g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché la stipulazione dei contratti;

h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;

i) deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto del successivo articolo 30, nonché le tariffe per le prestazioni sanitarie per i pagamenti in proprio;

l) deliberare la nomina del tesoriere nonché tutte le convenzioni attinenti all'attività dell'ente ospedaliero;

m) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonché i provvedimenti relativi al rapporto di lavoro per quanto riguarda il trattamento e gli istituti normativi di carattere economico, da stabilirsi previ accordi tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni che riguardano lo statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovrà darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Nomina e funzioni del presidente

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alla responsabilità degli amministratori a norma dell'articolo 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare a mezzo di atto scritto il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.

Art. 14.

Il consiglio dei sanitari ed il consiglio sanitario centrale

Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto:

1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;

2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero, nonché dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Se il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulta dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;

3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista;

4) dal dirigente o capo dei servizi sanitari ausiliari.

Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari e dai dirigenti dei servizi sanitari ausiliari di ciascun ospedale.

Il consiglio dei sanitari ed il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

Art. 15.

Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale

Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:

a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;

b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi all'organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;

c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche.

Nei casi, di cui al comma precedente, il presidente dell'ente formula la relativa richiesta al direttore sanitario o al sovrintendente sanitario.

Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale si esprime entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, decorsi inutilmente i quali il consiglio di amministrazione delibera prescindendo dal parere stesso.

Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovrintendente o dal direttore sanitario, ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.

E' in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.

Art. 16.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori, cui compete l'esame del conto consuntivo dell'ente ospedaliero ai sensi della legge regionale 1° giugno 1954, n. 11, è composto di tre membri.

Alla loro nomina provvedono gli organi chiamati ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, in proporzione al numero dei membri di rispettiva competenza.

Uno dei tre membri viene designato dalla minoranza.

Il presidente viene eletto in seno al collegio.

Nella provincia di Bolzano i collegi devono essere composti secondo il criterio di cui al decimo comma dell'articolo 9.

Art. 17.
Alta sorveglianza

La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle province autonome, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri eretti nel territorio, ai fini dell'osservanza delle norme della presente legge, e della piena rispondenza delle attività sanitarie svolte dagli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.

A tal fine la Regione può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.

Art. 18.
Vigilanza e tutela

La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri sono esercitate dalle Giunte provinciali competenti per territorio a norma delle disposizioni contenute nel titolo III della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni dello statuto e quelle previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) del precedente articolo 12, quelle relative al rapporto di lavoro di cui alla lettera *m*) di detto articolo, nonchè le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.

Art. 19.
Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere sciolto con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale competente, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questi violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero regionale, o comunque quando lo stesso si trovi nell'impossibilità di funzionare.

Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di scioglimento al consiglio disciolto.

Art. 20.
Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera

La Regione Trentino-Alto Adige esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 22 a 27 in ordine all'osservanza ed all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione.

Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni concernenti le case di cura private.

Titolo III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI

Art. 21.
Requisiti degli ospedali

Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:

a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;

b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;

c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;

d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;

e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;

f) biblioteca e sala di riunione;

g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;

h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;

i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura postospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;

l) servizio di assistenza religiosa;

m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.

In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 22 a 27, la Giunta regionale, sentito l'organo consultivo della Regione in materia sanitaria, classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.

Art. 22.
Categorie di ospedali

Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.

Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:

a) ospedali di zona;

b) ospedali provinciali;

c) ospedali regionali.

Gli ospedali generali provvedono al ricovero e alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.

Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.

Per le specialità non ufficialmente riconosciute, i requisiti in ordine alla qualifica di ospedale specializzato sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 23.
Ospedali generali di zona

Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e di chirurgia, di almeno una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonchè di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medicochirurgiche.

Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di pediatria, di ortopedia-traumatologia e scuole per infermieri generici.

Art. 24.
Ospedali generali provinciali

Gli ospedali generali provinciali sono dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, neurologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia e traumatologia, salvo che a queste tre ultime specialità non provvedano ospedali specializzati già esistenti nel comprensorio; essi devono inoltre avere distinte divisioni o almeno sezioni di cinque delle seguenti specialità: oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomologia, malattie infettive, ge-

niatria e per ammalati lungodegenti. Gli ospedali generali provinciali devono essere inoltre dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; analisi chimico-cliniche e microbiologia; anestesia e rianimazione con letti di degenza; anatomia e istologia patologica; farmacia interna.

Possono inoltre avere: servizi di recupero e rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, dietetica e assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.

Devono altresì provvedere all'assistenza dei convalescenti che può essere affidata anche ad ospedali viciniori.

Art. 25.

Ospedali generali regionali

Gli ospedali regionali sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.

Gli ospedali regionali, oltre a possedere tutte le unità di ricovero e cura e tutti i servizi elencati nel precedente articolo 24 per gli ospedali provinciali con l'eccezione dell'ostetricia e ginecologia e della pediatria, ove alle stesse provvedano ospedali specializzati già esistenti nel comprensorio, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, chirurgia cardio-vascolare, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.

Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia e di prelevamento e conservazione di parti di cadavere; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico.

Art. 26.

Ospedali specializzati provinciali e regionali

Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, secondo le indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, della organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.

Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.

Art. 27.

Ospedali per lungodegenti e per convalescenti

Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonchè dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.

Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

Art. 28.

Piano regionale ospedaliero

La Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.

La predetta legge si uniforma alle norme della presente legge, ai programmi di sviluppo economico delle province autonome di Trento e di Bolzano ed al documento regionale di coordinamento dei programmi stessi; essa stabilisce le previsioni degli interventi regionali relativi all'impianto di ospedali, all'acquisto di immobili destinati all'assistenza ospedaliera, alla trasformazione ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche del territorio ed igienico-sanitarie della popolazione.

Nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.

Il piano prevede il numero e la dislocazione degli ospedali di zona, provinciali e regionali.

La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.

Nessun ente pubblico, nè alcuno degli enti o istituti ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, potrà istituire nuovi stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall'articolo 27, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, per l'acquisto di immobili destinati alla assistenza ospedaliera, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.

Art. 29.

Finanziamento del piano regionale ospedaliero

Nel bilancio della Regione devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dalla legge statale di programma ospedaliero e dal piano regionale ospedaliero di cui al precedente articolo 28, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione dei mezzi finanziari dello Stato, previsti dall'articolo 26 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI

Art. 30.

Retta di degenza

La retta giornaliera di degenza è determinata annualmente con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Essa è determinata sulla base del costo complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli infermi.

La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura e il mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, della presente legge, e 47 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera.

Nella retta devono essere comprese, altresì, le spese previste a carico dell'ente ospedaliero per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento della retta determinata a norma dei precedenti commi.

Le spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro non possono determinare aggravi sulla retta di degenza in misura superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.

I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazioni per la stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste all'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata, riferita al ricovero e al mantenimento del paziente.

Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati in camere speciali sono di massima quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.

Art. 31.
Fondo nazionale ospedaliero

Gli enti ospedalieri della Regione si avvalgono delle disposizioni finanziarie concernenti il fondo nazionale ospedaliero e le garanzie per l'assunzione di mutui, di cui agli articoli 33 e 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Titolo VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE

Art. 32.
Struttura interna degli ospedali

Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e cura e servizi generali.

Art. 33.
Struttura interna degli ospedali generali

Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di venticinque e non più di trenta posti-letto.

Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero minore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a quindici. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono aggregate ad una divisione affine.

La divisione è composta da due o più sezioni e comprende non meno di cinquanta e non più di cento posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero minore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.

I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità.

Art. 34.
Struttura interna degli ospedali specializzati

Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.

Art. 35.
Struttura interna degli ospedali per lungodegenti e convalescenti

Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di venticinque e non più di trenta posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di ottanta e non più di centoventi posti-letto.

Art. 36.
Personale degli enti ospedalieri

Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, di servizio sociale, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa.

Il personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti.

Il personale amministrativo è costituito dal segretario generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e d'ordine.

Il personale di servizio sociale è costituito da assistenti sociali.

Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici d'infanzia, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.

Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.

Il personale esecutivo è costituito dai portantini, dal personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.

Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari in relazione alle effettive esigenze dell'ente ospedaliero.

Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.

Titolo VII
CASE DI CURA PRIVATE

Art. 37.
Requisiti da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale

Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza della Regione.

La Giunta regionale, sentito l'organo consultivo della Regione in materia sanitaria, stabilisce:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature e i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di « direttore sanitario responsabile ».

La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione « casa di cura privata »: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.

Art. 38.
Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni

Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda alla Giunta regionale indicando la speciale natura dell'attività sanitaria che in essa dovrà essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.

Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento dell'istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.

La Giunta regionale, sentito l'organo consultivo della Regione in materia sanitaria, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge.

I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dalla Giunta regionale, sentito l'organo consultivo di cui al comma precedente.

La Giunta regionale, sentito lo stesso organo consultivo, in caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge ed alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, diffida la casa di cura a provvedere in merito entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, la Giunta regionale, salvo quanto disposto dal precedente comma, può, sentito l'organo consultivo della Regione in materia sanitaria, revocare l'autorizzazione di apertura.

Art. 39.
Direttore sanitario responsabile - Convenzioni

Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre centocinquanta posti-letto, e che risponde personalmente dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.

In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia, informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.

Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti e istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti è soggetta all'approvazione della Giunta regionale, la

quale provvederà, sentito l'organo consultivo della Regione in materia sanitaria, dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria e l'idoneità ad assolvere gli impegni della convenzione.

Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici ed assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri, nonchè con istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1 previo il riconoscimento da parte della Giunta regionale dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente comma.

Art. 40.

Delegazione alle province

L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 37, secondo comma, 38 e 39 della presente legge è delegato alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, le quali possono disporre accertamenti sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente titolo, anche avvalendosi del medico regionale. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti deliberati deve essere inoltrata, per conoscenza, alla Giunta regionale la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni alla Giunta provinciale competente e all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituire agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge delle direttive regionali o di persistente inerzia.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Amministrazione dell'ente ospedaliero

Fino a quando non saranno costituiti gli organi rappresentativi dei comprensori di cui all'articolo 9 della presente legge, alle elezioni di loro competenza provvede il consiglio provinciale, salvo che per l'ente ospedaliero comprendente l'ospedale di Fiemme, per il quale a detta elezione provvedono il consesso della Magnifica comunità di Fiemme nel limite di due membri e per il terzo membro l'assemblea dei sindaci dei comuni del comprensorio non facenti parte della Magnifica comunità di Fiemme.

Per tutto quanto non disposto nella presente legge, si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e nella legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 42

Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero

Il personale degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, addetto esclusivamente o prevalentemente all'attività propria dell'ospedale, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Il passaggio viene disposto con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 43.

Rapporti tra gli enti ospedalieri ed i medici convenzionati per il servizio nei poliambulatori delle casse mutue

All'atto del passaggio dei poliambulatori delle casse mutue provinciali di malattia agli enti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2, questi ultimi assumeranno le convenzioni vigenti tra le casse mutue provinciali di malattia ed i medici che prestano la loro opera nei poliambulatori.

Art. 44.

Trasformazione degli Istituti pubblici di ricovero e cura

Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati tra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e sempre che il piano regionale ospedaliero ne ravvisi l'opportunità e la possibilità dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione della Giunta regionale a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge.

Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata tale opportunità e possibilità di trasformazione, non potranno esercitare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale.

Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.

Art. 45.

Classificazione degli ospedali regionali e provinciali

La qualifica di ospedale provinciale o regionale è attribuita anche se l'istituto è sprovvisto della divisione neurologica di cui all'art. 24, primo comma, o della divisione neurochirurgica di cui all'art. 25, secondo comma. In tal caso gli enti dovranno provvedere all'istituzione delle stesse entro due anni dalla data di classificazione.

Art. 46.

Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336

Le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.

Art. 47.

Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti

Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

Atti compiuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132

Con l'entrata in vigore della presente legge, le documentazioni e le risultanze acquisite dagli organi o commissioni istituite a' sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, vengono recepite dai corrispondenti organi previsti dalla legge regionale.

NORMA TRANSITORIA

Art. 49.

Rinvio ai programmi di sviluppo economico delle province di Trento e di Bolzano

Fino a quando non sarà emanata la legge di approvazione del piano ospedaliero previsto dall'art. 28 della presente legge, gli interventi per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di ospedali avranno luogo secondo le indicazioni contenute nei programmi di sviluppo economico delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 50.

Rinvio alle norme dello Stato

Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè quelle dei decreti del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì 31 ottobre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1969, n. 11.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, contenente agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli od associati, operanti nei territori montani della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 25 *novembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti a' sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, è autorizzato un limite di impegno di lire 35 milioni a carico dell'esercizio 1969.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1983.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge le domande di contributo presentate entro il termine stabilito dalla legge regionale 3 giugno 1968, n. 9.

Art. 3.

All'onere di lire 35 milioni a carico dell'esercizio 1969 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1969, n. 12.

Corresponsione di indennità per i danni causati dalla selvaggina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 25 *novembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, nelle riserve di caccia di cui alla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, i proprietari di terreni, colture agrarie, patrimonio zootecnico ed apiario, che subiscono danni causati dalla selvaggina stessa, hanno diritto ad una indennità determinata secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

La misura dell'indennità da corrispondere al proprietario danneggiato è determinata — per delega della Regione — su domanda da presentarsi dal danneggiato, entro trenta giorni dall'evento dannoso, al competente Assessorato provinciale alla agricoltura, dalla Giunta provinciale competente, previo accertamento del danno da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura o del ripartimento forestale.

Avverso la determinazione della misura dell'indennità, fatta a norma del comma precedente, il danneggiato può ricorrere alla Giunta regionale, che decide in via definitiva, sentito il capo dell'ispettorato regionale per la caccia e per la pesca.

Art. 3.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 20 milioni per la durata di un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Lo stanziamento di cui al comma precedente viene ripartito ed assegnato alle province autonome di Trento e Bolzano in proporzione ai danni accertati nel territorio di ciascuna provincia nell'anno precedente a quello a cui si riferisce lo stanziamento medesimo.

Per l'anno 1969 l'importo di lire 20 milioni viene così assegnato:

alla provincia di Trento, lire 8.000.000;

alla provincia di Bolzano, lire 12.000.000.

Art. 4.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 5.

Ad integrazione del fondo assegnato dalla Regione le province utilizzeranno per gli scopi previsti dalla presente legge il canone di cui all'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, del quale viene disposto il versamento nelle casse delle province medesime secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di indennità devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e possono riferirsi a danni causati successivamente al 1° gennaio 1969.

Art. 7.

All'onere di lire 20 milioni previsto dalla presente legge per l'esercizio 1969 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11921)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.